

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 066/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 novembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. G. Paolo Cirillo, Dott. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2) RICORSO DELL'A.S.D. L'ACQUEDOTTO AVVERSO LE SANZIONI:

- DELLA SQUALIFICA CALCIATORE CHILELLI ALESSANDRO FINO AL 30.6.2010;
- DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE REALI FABRIZIO PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA,

SEGUITO GARA COGIANCO GENZANO/L'ACQUEDOTTO DEL 24.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 147 del 28.10.2009)

La C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. L'Acquedotto di Roma, rispettivamente:

- riduce al 30.4.2010 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Chilelli Alessandro e dispone restituirsi la tassa reclamo;
- rigetta il reclamo relativamente alla squalifica del calciatore Reali Fabrizio e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.S.D. MOZZANICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE FUMAGALLI FEDERICA SEGUITO GARA MILAN/ASD MOZZANICA DELL'1.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 24 del 4.11.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Mozzanica di Settala (Milano) riduce a 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Fumagalli Federica.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DELL’A.S.D. U.S. POLIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. SCHACKER JUNIOR JONI MIGUEL SEGUITO GARA POLIGNANO/REAL TOCO DEL 24.10.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 147 del 28.10.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. U.S. Polignano di Polignano a Mare (Bari).
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Ordinanza istruttoria

- 1) **RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. CALABRIA GIANCARLO DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMA 4 DELLO STATUTO F.I.G.C. ASCRITTAGLI CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 712/1159PF08-09 DEL 29.7.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 032 del 25.9.2009)

La C.G.F. dispone di chiedere alla Segreteria Federale se a seguito del provvedimento di svincolo d’autorità dei calciatori della U.S.D. Sanremese Calcio s.r.l., conseguente all’inattività della medesima società di cui al Com. Uff. n. 04 del 17.07.2008 LND-Comitato Regionale Liguria, sia stata, dai competenti Organi federali, dichiarata la decadenza dell’affiliazione di tale Società ed eventualmente a partire da quale data (art. 16, comma 2, lett. a), N.O.I.F.).

Rinvia al 19 novembre 2009 ore 13:00.

Si comunichi alle parti.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 12 novembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete